



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 386/2021 -31 marzo 2021

CANCILLA	giudice
L.F.M.	ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia	convenuto

Prelievo sulle pensioni superiori a € 100.000,00 lordi - Legge 145/2018 art. 1 comma 261 – Sua applicabilità ai dipendenti in quiescenza della Regione Siciliana - Parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale – Limitazione da cinque a tre anni della riduzione dei trattamenti pensionistici – Richiesta di condanna alla cessazione dell’applicazione della riduzione al compimento del terzo anno – Sua inammissibilità per carenza di interesse ad agire – Natura del giudizio pensionistico – Sua vertenza sul rapporto e non sul provvedimento.

L’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 contiene una norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che va applicata anche ai pensionati ex dipendenti della Regione siciliana, atteso che la disciplina del trattamento pensionistico dei dipendenti della Regione siciliana non rientra nella competenza legislativa esclusiva di cui all’art.14, lettera q), dello Statuto regionale, bensì nella competenza legislativa concorrente di cui all’art. 17 lettera f) dello Statuto medesimo, che, come tale, trova un limite nei principi generali individuati dal legislatore statale e nelle norme statali di coordinamento della finanza pubblica.

[E’]applicabile alla Regione Siciliana l’art. 59, comma 13°, della legge n. 449/1997, sulla considerazione che la materia pensionistica rientra nell’ambito dell’art. 17 lett. f) dello Statuto regionale e che, comunque, anche a volerla inserire nell’art. 1 lett. q), la suddetta normativa assume il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale.

Quantunque nella sua fase introduttiva [la] giurisdizione [pensionistica della Corte dei Conti] si atteggi in termini formalmente impugnatori di un provvedimento che si assume lesivo di un diritto, dal momento che si instaura con ricorso, che non è ammesso se non in quanto l'Amministrazione si sia pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.), il giudizio pensionistico non verte sul provvedimento impugnato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto e tende non già a demolire il provvedimento censurato bensì ad affermare o a negare il diritto di cui si invoca la tutela. Il giudice delle pensioni pubbliche non è, quindi, chiamato a vagliare la legittimità del provvedimento oggetto di censura ma valutare sostanzialmente la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto. L'indagine del giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso.

Quanto [.....] al biennio 2022-2023, il giudice delle leggi [Corte Costituzionale n. 243/2020], dichiarando l'illegittimità dell'art. 1, comma 261, della l.n. 145/2018 a decorrere dall'1 gennaio 2022, ha espunto dall'ordinamento la vigenza ultra-triennale di tale norma.

Non può, quindi, vagliarsi la domanda di accertamento e declaratoria del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico maturato ex lege, senza la decurtazione di cui all'art. 1, commi 261-268, l. n. 145/2018, con riferimento al quarto e quinto anno, avanzata da parte ricorrente nelle note conclusive, poiché, per effetto della pronuncia costituzionale, quanto al biennio 2022-202, non v'è allo stato alcuna situazione di incertezza circa la sussistenza di tale diritto, che, peraltro, non è insidiato da alcun vulnus né attuale né potenziale. Può, quindi, affermarsi che -quanto al prelievo forzoso di parte del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 1 comma 261, l. n. 145/2018- in corso di causa è sopraggiunta una carenza di interesse ad agire di parte ricorrente. Tale interesse ad agire sussisterebbe nuovamente solo allorché, allo scadere del triennio 2019-2021, l'ente previdenziale dovesse proseguire nell'operare la decurtazione.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca